

Rev. Sett. 2013

## SCHEMA DI CONTRATTO

Fornitura di energia elettrica per le utenze elettriche del patrimonio strumentale della  
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense,  
periodo di un anno dal.....al.....  
(con opzione per un ulteriore anno)

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, nella sede della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in ROMA, Via Ennio Quirino Visconti n.8,

TRA:

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, avente sede legale in ROMA, Via Ennio Quirino Visconti n.8, C.F. e P. I.V.A. 80027390584, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato in virtù dei poteri assegnati con \_\_\_\_\_, (di seguito definita semplicemente "Ente" o "Cliente")

E

la soc. \_\_\_\_\_, avente sede legale \_\_\_\_\_, c.a.p. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, n°\_\_\_\_\_, P.IVA e CF \_\_\_\_\_, in questo atto rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di....., (di seguito definita semplicemente il "Fornitore"),

si conviene e si stipula quanto segue.

## Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le premesse, gli allegati e le definizioni di seguito riportate costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Contratto.

## 1.01 Premessa:

- come da Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 25 luglio 2013 è stata esperita gara ad evidenza pubblica per la fornitura di energia elettrica alle utenze della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, pubblicata il \_\_\_\_\_;
- in esito alla gara suddetta, è risultato aggiudicatario il fornitore \_\_\_\_\_, con il ribasso percentuale unico, rispetto ai prezzi unitari dell'energia elettrica di riferimento Consip, offerto dal Fornitore stesso in sede di gara;
- il Fornitore ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006 e che le verifiche di Legge eseguite dall'Ente hanno confermato la veridicità di tale dichiarazione;
- la posizione del Fornitore nei confronti degli Enti Previdenziali risulta regolare come da documentazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla sede INPS-INAIL – Sportellò Unico Previdenziale – \_\_\_\_\_ – e depositata agli atti dell'Ente;
- la comunicazione rilasciata dalla Prefettura di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ attesta l'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, così come modificato dal D.Lgs. 15/11/2012 n.218, a carico delle persone e società ivi indicate;
- a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto la \_\_\_\_\_, ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 mediante garanzia fidejussoria rilasciata dalla \_\_\_\_\_, – \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_;

## 1.02 Allegati

- - All.5: Elenco e caratteristiche dei punti di fornitura e consumi del 2012-2013;
- - Cauzione definitiva prestata dal Fornitore ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

## Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

## 2.01 Entità e tipologia della fornitura

Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica, da parte del Fornitore a favore del Cliente, ai prezzi unitari pattuiti - di seguito indicati e riportati all'Art.5 - in quantità tale da soddisfare il fabbisogno del Cliente. La suddetta fornitura è da intendersi effettuata dal Fornitore per soddisfare il fabbisogno del Cliente, in relazione ai punti di fornitura di cui all'All. 5, indipendentemente dalla quantità complessiva annua di energia elettrica da fornire al Cliente, potendo la quantità complessiva annua di energia elettrica subire variazioni tanto in più quanto in meno.

#### 2.02 Importo contrattuale

L'importo convenzionalmente attribuito al presente Contratto è di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_,00) oltre IVA di Legge, ed attiene al costo complessivo dell'energia elettrica, onnicomprensivo di tutte le componenti del prezzo come meglio definite nel successivo punto 5.01. Tale importo contrattuale potrà subire, nel corso della durata del Contratto, variazioni in più o meno a seconda dell'andamento dei consumi del Cliente in conseguenza ad interventi migliorativi dei propri impianti e/o per inserimento, riduzione o per mutate caratteristiche dei punti di fornitura. Il Fornitore, per effetto di quanto sopra, non potrà accampare nei confronti del Cliente alcun diritto di sorta a compenso o indennizzo per il mancato raggiungimento od il superamento delle quantità poste in gara, oltre al costo corrispondente ai quantitativi di energia elettrica effettivamente forniti e al rimborso degli altri costi posti a carico del Cliente da disposizioni dell'AEEG o degli altri Enti regolatori del mercato.

#### 2.03 Durata del Contratto

Il presente Contratto di fornitura decorre dalle ore 0:00 del .....alle ore 24:00 del.....

### Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA

#### 3.01 Modifiche all'elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura

L'elenco e le caratteristiche dei punti di fornitura riportati all'All. 5 è indicativo dello stato delle utenze di approvvigionamento elettrico del Cliente alla data di stipula del presente Contratto e, nel corso del medesimo Contratto, è suscettibile di variazioni in relazione alle esigenze dello stesso Cliente per effetto dell'aggiunta di ulteriori punti di fornitura, della chiusura e/o modifica delle caratteristiche degli stessi. Il Fornitore si impegna ad accettare le variazioni di cui sopra (aggiunta, riduzione e modifica) relative ai punti di fornitura di cui all'All. 5, necessarie per soddisfare le esigenze del Cliente, senza che ciò costituisca motivo per l'applicazione di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Contratto. Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all'elenco ed alle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'All. 5 saranno effettuate a cura del Cliente tramite comunicazione scritta preventiva con tempi di preavviso e tempistiche come previsti dall'AEEG; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'All. 5.

#### 3.02 Trattamento dati

Il Fornitore si impegna a trattare i dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., anche ai fini della fatturazione e del controllo dei prelievi.

#### 3.03 MISURA e LETTURE

Le misurazioni dei consumi devono avvenire esclusivamente per tele lettura, a meno di conclamati guasti della infrastruttura di telelettura.

Il Fornitore si impegna a recepire nella prima fattura utile le letture effettuate dal Distributore. Il Distributore effettua le letture secondo la frequenza indicata dalla normativa AEEG in materia:

- almeno una volta al mese per POD con potenza impegnata >16,5 KW
- almeno una volta l'anno per POD con potenza impegnata <= 16,5 KW, salvo diversi accordi tra le Parti.

Si rimanda all'art. 7.01 per ulteriori accordi connessi alla fatturazione.

### Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE

#### 4.01 Accesso alla rete

L'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, nonché delle reti di distribuzione, sono regolati dalle delibere emanate dalle competenti Autorità.

#### 4.02 Costi integrativi dell'energia elettrica

I costi relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (ad esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte, che per le utenze del mercato libero sono a carico del Cliente nella misura stabilita dall'AEEG, sono anticipati dal Fornitore e riportati - senza maggiorazioni - in fattura al Cliente.

#### 4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento

Il Cliente con la sottoscrizione del Contratto, conferisce, in via esclusiva per la durata dello stesso e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ad \_\_\_\_\_, che accetta a titolo gratuito:

- mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire, con \_\_\_\_\_ (di seguito \_\_\_\_\_), il contratto per il servizio di dispacciamento e, con il Distributore locale, il contratto per il servizio di trasporto (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo), nonché quello per la gestione della connessione dei PdP (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, variazione della potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni). I relativi oneri sostenuti da \_\_\_\_\_ verranno riaddebitati al Cliente in sede di fatturazione, incluso, a titolo di contributo per le spese di gestione di ciascuna richiesta di prestazione di cui alla Delibera AEEG 333/07, un corrispettivo fisso pari all'importo previsto dall'Allegato A, art. 7bis, della Delibera AEEG 156/07 e ss.mm.ii.;
- mandato con rappresentanza all'accettazione delle condizioni tecniche relative al suddetto contratto di trasporto, nonché ad inoltrare la comunicazione di recesso dal contratto di somministrazione in essere con il precedente fornitore, a mezzo raccomandata A/R, anticipata via fax, ai sensi della Delibera AEEG 144/07.

Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per conto del Cliente i necessari Contratti con il Gestore della Rete e con l'Impresa distributrice competente territorialmente.

### Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA

#### 5.01 Formazione dei prezzi unitari dell'energia elettrica

I prezzi unitari di cui al presente Contratto sono formati da una componente "di base" e da una componente "integrativa".

I prezzi unitari dell'energia elettrica (PUE) sono pertanto ottenuti dalla somma dei prezzi unitari di base e dei prezzi unitari integrativi definiti come segue:

a) prezzi unitari base dell'energia elettrica (PUB) pari al costo dell'energia elettrica - al netto delle perdite -, al CIP6/92, agli oneri di sbilanciamento (è esclusa l'ammissibilità delle richieste di prelievo) ed agli oneri relativi alle quote di CO<sub>2</sub>, corrispondenti ad ogni fascia oraria (multi-oraria F1, F2 ed F3). Detti prezzi (PUB) sono conseguenza del ribasso percentuale offerto in gara.

b) prezzi unitari integrativi dell'energia elettrica (PUI) relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (ad esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte. Detti costi, nella misura stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), saranno anticipati dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura al cliente.

I prezzi unitari base (PUB) conseguenti al ribasso percentuale offerto dal fornitore in sede di gara saranno applicati ai corrispondenti quantitativi presunti di energia elettrica di spettanza del Cliente - di cui all'All. 5.

I prezzi unitari dell'energia elettrica (PUE), di cui al presente Contratto, sono determinati sommando alle suddette componenti "di base" dei prezzi unitari (PUB), le componenti "integrative" dei prezzi unitari (PUI) stimati, a titolo indicativo e previsionale - ma non impegnativi ai fini del presente Contratto pari al 40,0% degli stessi prezzi unitari dell'energia elettrica (PUE). L'importo convenzionale complessivo dell'energia elettrica attribuito al presente Contratto si ottiene dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari PUE - come sopra definiti - per i corrispondenti quantitativi presunti di energia elettrica di spettanza del Cliente riportati in All.5.

#### 5.02 Connessioni con l'estero e CIP6/92

Con il mandato di cui all'art 4.03 il Cliente conferisce delega al Fornitore per la richiesta di assegnazione di capacità di trasporto con l'estero, per la partecipazione ad aste con assegnazione di energia CIP6/92 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti di cui al successivo Art.10. Le eventuali assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche di cui al precedente punto 5.01.

### Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE

#### 6.01 I.V.A.

Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell'I.V.A. che è posta a carico del Cliente nella misura di Legge

#### 6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari

Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A.R., ogni variazione al proprio regime tributario.

Ciascuna Parte si impegna a porre a disposizione dell'altra Parte, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell'adempimento di eventuali obblighi tributari nonché ai fini della deduzione e del rimborso di tributi.

## Articolo 7 - PAGAMENTI

### 7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare.

Di norma, per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione, come risultante dai flussi informatici resi disponibili dal distributore locale. Allo scopo, è fatto obbligo al Fornitore di energia elettrica di sottoscrivere idoneo contratto col distributore locale per la messa a disposizione dei dati di tele lettura ove possibile per tutti i contatori di utenza senza oneri aggiuntivi per il Cliente.

Tali dati dovranno in ogni caso essere messi a disposizione (senza riaggregazioni e filtraggi) del Cliente stesso, di norma entro il 15 del mese successivo, per usi di ottimizzazione dei consumi. Nel caso in cui il flusso informatico contenga consumi stimati, al fine di minimizzare le fatturazioni in acconto ed i relativi conguagli, il Fornitore dovrà accettare eventuali dati di autolettura messi a disposizione dal Cliente entro il 7 del mese successivo quello dei prelievi, normalmente con tabelle Excel o formato file concordato e, sulla base di questi emettere le relative fatture mensili. Il Fornitore potrà emettere fatture in acconto, qualora autorizzate per conclamato malfunzionamento della telettura, esclusivamente utilizzando i seguenti criteri:

- a) sulla base delle eventuali autoletture fornite dal cliente;
- b) per un consumo stimato in base ai prelievi storici risultanti dalla documentazione a base di gara.

### 7.02 Modalità di presentazione delle fatture

La fatturazione avverrà con frequenza mensile, di norma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui è riferita la fattura.

Il fornitore emetterà mensilmente per i consumi elettrici una fattura dettagliata per ogni POD, riferita ai consumi del mese precedente (rif. dettagli all. 1C).

Fatturazione a parte verrà effettuata per gli eventuali corrispettivi relativi ad allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, etc. La trasmissione della documentazione relativa ad ogni fattura per energia elettrica deve essere effettuata a cura del Fornitore, in conformità al successivo punto 8.02, con le seguenti modalità:

- a) trasmissione dei dati aggregati, in formato elettronico xls., per la totalità dei punti di fornitura del Cliente riportati nell'All.5.
- b) trasmissione della fattura in formato cartaceo ed elettronico xls. contenente tutti i dati presenti in fattura.

### 7.04 Tempi di pagamento

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte del Cliente e della documentazione completa e conforme al presente Articolo 7.

## Articolo 8 - COMUNICAZIONI

### 8.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità

Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze. Con la firma del presente atto il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norma di Legge in materia di servizi elettrici.

### 8.02 Comunicazioni tra le Parti

Il Responsabile Tecnico del Fornitore è individuato nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, numero di telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ n. di cellulare \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_.

Il Responsabile Tecnico del Fornitore assicura la propria reperibilità ed è il Soggetto, individuato dal Fornitore, cui il Cliente si deve riferire per qualsivoglia esigenza e comunicazione relativa all'applicazione del presente Contratto.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni al Cliente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto, per iscritto e via informatica con le seguenti modalità:

a. il suddetto flusso informatico dei dati, relativo alla totalità dei punti di fornitura del Cliente di cui all'All. 5, e l'immagine della corrispondente fattura devono essere inviati all'attenzione di: \_\_\_\_\_ ai seguenti recapiti:

- 1 - .....
- 2 - .....

b. le fatture su supporto cartaceo e informatico devono essere inviate all'attenzione del Sig. \_\_\_\_\_ al seguente indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_;

c. ogni altra comunicazione dovrà essere inviata alla sede dell'Ente, all'attenzione del sig. \_\_\_\_\_.

In materia di trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il Fornitore individua quale Responsabile il Sig. ....

## Articolo 9 - GARANZIE

### 9.01 Garanzie di fornitura

Il Fornitore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, di tutte le autorizzazioni, concessioni e accordi necessari all'esecuzione della fornitura medesima in conformità di tutto quanto previsto nel presente Contratto.

## Articolo 10 - FORZA MAGGIORE

### 10.01 Danni per cause di forza maggiore

Qualora la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore (quali, a mero titolo di esempio, sommosse, agitazioni politiche, fenomeni meteorologici eccezionali, terremoti distruttivi, nazionalizzazioni improvvise, ...), il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione al Cliente sia per le vie brevi (telefonica, etc.) che in forma scritta (fax, email, etc.) - come previsto al punto 8.02 -, assicurandosi che l'informazione sia stata effettivamente presa in carico dal Cliente.

È fatto obbligo a ciascuna delle Parti del dovere di collaborazione-informazione e di adoperarsi al fine di ridurre ogni possibile disservizio alle forniture, limitando eventuali ripercussioni negative sulla regolarità di esercizio dei punti di fornitura di cui all'Al.5. Qualsiasi danno o perdita, in qualunque misura registrata, che una delle Parti dovesse subire per causa esclusiva e riconosciuta di forza maggiore non potrà in alcun caso essere addebitata all'altra Parte.

## Articolo 11 - MODIFICHE NORMATIVE E INTEGRAZIONI

### 11.01 Immutabilità del Contratto

Ogni variazione dei dati di cui al presente Contratto deve essere comunicata per iscritto tramite raccomandata A.R. (indirizzata al Cliente o al Fornitore) in anticipo rispetto alla data di loro modifica. Eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere condivise e recepite dalle Parti per iscritto in apposita appendice, in difetto le stesse non avranno alcun valore e saranno nulle.

## Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto di cessione di tutto o di parte del presente Contratto.

## Articolo 13 - RECESSO

### 13.01 Risoluzione consensuale del Contratto

Il Contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale.

### 13.02 Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente

Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Cliente, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti:

- a) mancato pagamento di una fattura decorsi i tempi ed esperite le procedure previste dalle delibere dell'AEEG;
- b) prelievi fraudolenti di energia.

### 13.03 Recesso del Cliente, risoluzione per colpa del Fornitore

Il presente Contratto potrà essere risolto dal Cliente in danno al Fornitore, con un termine di preavviso di trenta giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto.

In tal caso il Fornitore sarà tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute dal Cliente per provvedersi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno - di cui a punto 2.01 - presso altro fornitore, maggiorate di una percentuale fissa del 10% (dieci per cento) per spese generali, salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti.

## Articolo 14 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

14.1 Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

14.2 Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura / Ufficio territoriale di Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità di finanziaria.

#### Articolo 15 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente Contratto di fornitura sarà competente esclusivo il Foro di ROMA.

#### Articolo 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La fornitura oggetto del presente contratto è corrisposta sotto condizione risolutiva e l'Ente può recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento delle forniture già eseguite e il rimborso a carico del Fornitore delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, qualora:

- a) intervenga la disponibilità di eventuali tariffe più vantaggiose di una nuova Convenzione Consip di zona o di una centrale di committenza regionale, rispetto alla presente offerta contrattuale, con la possibilità ex art.1 c.7 D.L. 95/2012 per il Fornitore di adeguamento ai predetti più vantaggiosi corrispettivi;
- b) le informazioni del Prefetto di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998 sul conto del Fornitore siano ostative all'esecuzione del presente contratto. In caso di nulla-osta da parte della Prefettura di \_\_\_\_\_ tali riserve si intenderanno sciolte senza ulteriore comunicazione.

Ai sensi dell'Art.1454 (diffida ad adempiere nei 15 giorni) del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto ipso iure decorso il termine della diffida, con le conseguenze di Legge, nel caso di inosservanza delle obbligazioni a carico del Fornitore contenute nei seguenti articoli:

Articolo 4 -ACCESSO ED USO DELLA RETE,

Articolo 8 - COMUNICAZIONI,

Articolo 9 - GARANZIE,

Articolo 10 - FORZA MAGGIORE,

Articolo 14 – OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Letto, approvato, sottoscritto

IL CLIENTE

(.....)  
.....

IL FORNITORE

(.....)  
.....